



COMUNE DI MARCELLINA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 12-04-2023

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2023 (LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160).

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di aprile, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, alle ore 17:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

| | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| Lundini Alessandro | P | Salvatori Antonio | P |
| Danieli Alessandra | P | Cecchetti Mario | A |
| Cara Cinzia | P | Valeriani Aldo | A |
| Salvatori Enrico | P | Gubinelli Amerigo | P |
| Paoloni Simone | P | Tozzi Celeste Andrea | P |
| Lucci Simona | P | Nicotera Pietro | A |
| Stazi Massimo | P | | |

| | |
|-----------------|----------------|
| Assegnati n.13 | Presenti n. 10 |
| In carica n. 13 | Assenti n. 3 |

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Lucci Simona nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla riunione, esercitando le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n° 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Fiori Elena.

La seduta è Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

N° PROPOSTA 6 del 05-04-2023

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 Bis del D.Lgs.vo 267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 06-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to **Rossi Rita**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOTARITA' CONTABILE**

Data: 06-04-2023

Il Responsabile del servizio
F.to **Rossi Rita**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale disciplina ex novo l'Imposta Municipale Propria (IMU) e testualmente recita: «*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*»;

Rilevato che sono esenti, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente

allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale a seguito di apposita richiesta, presentata in carta semplice dall'interessato, alla quale va allegata idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabilità del fabbricato con espresso riferimento ai requisiti di cui all'art. 11, comma 8, del Regolamento Comunale;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue: "48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)"

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 743, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

“743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)”;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, e della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la delibera consiliare n. 27 del 28/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2022;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 31/05/2022 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla legge 160/19;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) **per l'anno 2023** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

Visti:

- l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;*

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che dispone: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione*

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.»

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;*

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4, in data 17/01/2017;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano secondo le previsioni di legge ed aventi il seguente esito:

Presenti: n. 11;

Votanti: n. 11;

Favorevoli: n. 8;

Astenuti: n. 2 (Amerigo Gubinelli, Celeste Andrea Tozzi);

Contrari: n. 1 (Aldo Valeriani):

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui deve intendersi integralmente richiamata e trascritta;

- 1) Allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, **di approvare per l'anno 2023** le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783, art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, già approvate nell'anno 2021, nella misura di cui al prospetto che segue:

| Aliquota | Misura |
|--|-------------------------|
| Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) | 0,5% |
| Aliquota ordinaria | 1,06% |
| Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D | 1,06% (0,76+0,3) |
| Aliquota aree fabbricabili | 1,06% |
| Aliquota per fabbricati costruiti e destinati alla vendita (non locati) | - |
| Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,1% |
| Aliquota terreni agricoli | ESENTE |

- 2) di dare atto che la quota dello 0,76% della aliquota relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservata allo Stato, ai sensi del comma 753, art. 1, della legge n. 160/2019.

- 3) Di determinare le seguenti detrazioni di imposta:

| Detrazioni | Misura |
|---|-----------------|
| Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9), rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta | € 200,00 |
| Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati IACP se adibiti ad abitazione principale | € 200,00 |

- 4) Di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale sono esenti dall'Imposta Municipale Propria (IMU) in quanto il Comune di Marcellina risulta "Comune Montano" come da circolare del MEF n. 9 del 14 giugno 1993.
- 5) di trasmettere telematicamente, ai fini dell'efficacia, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dall'art. 1, comma 767 della Legge 27/12/2019 n. 160 integralmente riportato in premessa;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto ai fini della successiva approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano secondo le previsioni di legge ed aventi il seguente esito:

Presenti: n. 11;

Votanti: n. 11;

Favorevoli: n. 8;

Astenuti: n. 2 (Amerigo Gubinelli, Celeste Andrea Tozzi);

Contrari: n. 1 (Aldo Valeriani);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Lucci Simona

Il Segretario Comunale
F.to Fiori Elena

Rep. n° 600

REFERTO DI PUBBLICAZIONE – Art. 124 D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Messo Comunale,
visti gli atti d'ufficio

ATTESTA CHE

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32 comma 1° della legge 18 giugno 2009 n.69).
Li 08-05-2023

Il Segretario Comunale
F.to Fiori Elena

DECLARATORIA DI ESECUTIVITA' – Art.134 D.Lgs. 267/2000

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTO

Che la presente deliberazione:

X È stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000.

Marcellina li, 12-04-2023

Il Segretario Comunale
F.to Fiori Elena

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.

Li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE